

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

(Provincia di Verona)

Repertorio n. 5248

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TELECONTROLLO CENTRALI TERMICHE E MONITORAGGIO PER CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PNRR M2C4-2.2 – A MIN. INTERNO – CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXT GENERATION EU. CIG: A00A21A60D - CUP: C18C23000050006

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno otto del mese di novembre in Valeggio sul Mincio presso la sede del Comune di Valeggio sul Mincio, in Piazza Carlo Alberto n. 48, avanti a me Dott.ssa Eleonora Votano, in qualità di Segretario Comunale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

Da una parte:

- **Scaramuzzi Annalisa** nata a Brescia il 25.01.1977, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Servizi Manutenzioni, in nome e nell'interesse del Comune di Valeggio sul Mincio, codice fiscale/partita IVA 00346630239, a ciò autorizzata ai sensi del Decreto del Sindaco n. 39 del 31.10.2023, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante" o "Ente"

e dall'altra:

- **Fornari Andrea** nato a Villafranca di Verona (VR) il 12.11.1979, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa ENER.ING SRL, con sede

legale a Trento (TN) - 38122 - in Viale San Francesco d'Assisi n. 10, iscritta al R.E.A. della

CCIAA di Trento al n. 236393, codice fiscale/partita IVA 04480160235 - che agisce quale

impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono

personalmente certo, di comune accordo rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio

consenso, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n.

36/2023

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 18.05.2023, esecutiva a norma di legge, si

decideva di destinare le risorse di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari

Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 per le annualità 2023 e

2024, per interventi di efficientamento energetico di edifici comunali e in particolare per il

2023, installazione di impianti di telegestione finalizzati a:

- migliorare i livelli di comfort per i fruitori delle strutture,

- ottimizzare i costi di gestione in termini di consumi di energia elettrica e gas metano,

manutenzioni ordinarie e straordinarie,

- semplificare l'attività di impostazione delle accensioni e degli spegnimenti, di varia natura

e per diverse esigenze degli impianti ottimizzando la gestione a livello amministrativo,

- favorire il pronto intervento della ditta addetta alle manutenzioni inviando in tempo

reale appositi SMS di allerta guasto,

- monitorare l'andamento delle temperature degli immobili attraverso registrazioni

periodiche, presso i seguenti edifici comunali:

Scuola Secondaria Foroni, Scuola Primaria Collodi, Municipio, Scuola Infanzia e Nido

Capoluogo, Scuola Infanzia Salionze, Scuola Infanzia Ca' Prato, Nido Vanoni Remelli,

sede Polizia Locale, Ex Discarica Ca' Baldassarre;

- con delibera della Giunta Comunale n. 110 del 24.08.2023, esecutiva a norma di legge,

veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica relativo a “CONTRIBUTI AI

COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. LEGGE 27 DICEMBRE

2019, N.160 (LEGGE DI BILANCIO 2019) ARTICOLO 1, COMMI 29-37. PNRR M.2 C.4.

INVESTIMENTO 2.2. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -

NEXTGENERATION.EU. INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI

TELECONTROLLO SUGLI IMPIANTI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI CUP

C18C23000050006” per un importo complessivo di Euro 90.000,00;

- con determina n. 445 del 01.09.2023 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Servizi

Manutenzioni veniva approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di €

90.000,00 (di cui € 65.340,43 per lavori e € 24.659,57 per somme a disposizione);

- con determina n. 473 del 14.09.2023 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Servizi

Manutenzioni la Stazione Appaltante procedeva con determinazione a contrarre e contestuale

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di

realizzazione di sistemi di telecontrollo centrali termiche comunali e monitoraggio per

contenimento dei consumi energetici all'impresa ENER.ING SRL con sede in Viale San

Francesco d'Assisi n. 10 - 38122 Trento (TN), C.F./P.IVA 04480160235, alle condizioni di

cui al preventivo acquisito dall'Ente in data 06.09.2023 tramite la piattaforma di

approvvigionamento digitale MEPA che prevede l'importo di Euro 40.200,00, oltre oneri per

la sicurezza pari a € 646,93, oltre quota incidenza manodopera pari a € 24.119,26, oltre IVA

22%, per complessivi € 79.258,75;

- il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla

sopracitata determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Servizi

Manutenzioni;

- l'Appaltatore ed il Responsabile del Procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto

in data 15.09.2023, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa

citati, concede all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna,

l'appalto per l'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.

136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e da tutti gli

altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici:

- Codice Identificativo Gara (CIG): A00A21A60D;

- Codice Unico Progetto (CUP): C18C23000050006;

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

contratto, è fissato in € 64.966,19 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella

misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:

a. € 40.200,00 per lavori veri e propri,

b. € 24.119,26 costi della manodopera,

c. € 646,93 costi della sicurezza.

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'Appaltatore sotto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al

Capitolato Speciale d'Appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto che

l'Appaltatore dichiara di conoscere;

4. Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e nessuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

5. L'elenco dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore, ancorché non materialmente allegato, è parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Per le categorie di lavorazioni omogenee si rimanda a quanto indicato dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - Domicilio dell'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in Trento (TN), Viale San Francesco d'Assisi n. 10.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia all'obbligo di cui al successivo art. 13 commi 1 e 2 verrà applicata una penale del 5 per mille del corrispettivo contrattuale calcolato in misura giornaliera.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della

stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione

del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al

RUP.

2. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla

realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali

non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

3. Fatta salva l'ipotesi del comma 2, la sospensione è disposta per il tempo strettamente

necessario.

Cessate le relative cause, il RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il

nuovo termine contrattuale.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. In osservanza delle disposizioni legislative, del Capitolato Speciale d'Appalto e del

capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative

all'allestimento del cantiere, agli apprestamenti previsti, agli impianti, alle infrastrutture,

compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico dell'Appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate

fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 117

comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, all'Appaltatore è concessa

un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto di appalto, da

corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione della

garanzia fideiussoria di cui all'art. 125 comma 1.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei

lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per

cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il RUP emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di

avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione

dello stesso.

3. Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato

d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di

ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di

contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di

lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il

quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico

estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale.

4. I costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la

sola eccezione del prezzo che non è oggetto dell'offerta in sede di gara.

5. Il pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 2, è

subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30

giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare

esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo

1666, comma 2, del Codice Civile.

6. L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve

essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a

32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto

appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma

carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Capitolato

Speciale di Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi

del D.Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nel

caso in cui l'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste dall'art. 28 del

Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023;.

2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la

natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura

oggettiva, che determinano una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore

al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della

variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di

costo di costruzione elaborati dall'ISTAT che sono pubblicati, unitamente alla relativa

metodologia di calcolo, sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, i contratti di appalto possono

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi ivi elencati, sempre che,

nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c) del medesimo articolo, nonostante le modifiche, la

struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano

ritenersi inalterate.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo

saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

3. Si applicano in ogni caso le disposizioni, del capitolato speciale d'appalto e, per quanto

non espressamente indicato, dal Codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della Stazione Appaltante, sarà emesso

entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due

anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla

scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione

Appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Articolo 13 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

1. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno

significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente

contratto specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo

all’obiettivo climatico.

1.2 Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH,

saranno applicate le penali di cui al precedente art. 6 comma 2 del presente contratto.

1.3 Si precisa che le verifiche dei requisiti in merito al rispetto dei vincoli DNSH dovranno

trovare puntuale riferimento a quanto indicato nella Relazione DNSH allegata al Progetto di

Fattibilità Tecnico Economica.

1.4 Per quanto riguarda l’indicatore associato alla Misura “Risparmi sul consumo

annuo di energia primaria”, così come anche per l’indicatore di Target associato

all’intervento, le parti fanno riferimento a quanto riportato nella Relazione DNSH sopra

citata.

2. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

2.1 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente contratto, un

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla

stipulazione del presente contratto, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L.

77/2021, (c.d. “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,

dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e

al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di

cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, impossibilità per l'Appaltatore stesso di

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di

dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

2.2 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto specifico,

un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la

documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, e cioè: a)

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e b) relazione relativa

all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di

presentazione dell'offerta.

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a

quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L.

n.77/2021.

2.3 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto,

è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile

e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente,

l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto specifico, ovvero per attività

ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà

obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30%

(trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente all'occupazione

femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al

momento dell'assunzione).

2.4 Per la violazione dei predetti obblighi saranno applicate le penali di cui al precedente art.

6 comma 2 del presente contratto.

3. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

3.1 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

4. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

4.1 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi di cui al presente contratto con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. Si rimanda a quanto già indicato al precedente punto 1.4 e all'indicatore di Target associato all'intervento proposto.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articolo 115 comma 4 del Codice dei contratti pubblici (o art. 9 del D.M. n.49 del 07/03/2018), le contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono

disciplinate nel seguente modo.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se l'esecutore firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

2. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 210 (Accordo bonario per i lavori) del Codice dei contratti pubblici.

3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalità previste dall'articolo 213 del Codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, fermo restando le disposizioni inerenti la

clausola compromissoria.

4. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici;

b. con riferimento alle modificazioni consentite dal Codice dei contratti pubblici di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della

Parte V Libro I del Codice dei contratti pubblici.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle

obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita

delle prestazioni. Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del

primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato

dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici. All'esito del

procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con

atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia

ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei

lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci

giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo

verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve

il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle

penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di

cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto

risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla

maggior spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia

avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici disciplina le attività demandate al direttore

dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della

risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri

già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato

dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante

provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa

all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza

comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero

delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in

conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza

assicurativa con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, pari all'1 per

cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il

risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter e dall'articolo 92, comma 4,

del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo

6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque

momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o

delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali

utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre

al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato

secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici.

10. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una

formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a

venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o

forniture ed effettua il collaudo definitivo.

19. L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 16 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, si applicano le disposizioni previste dall'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 17 - Obblighi Appaltatore

1. In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'Appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni;

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data 30.08.2023 numero protocollo INAIL_40047748 con scadenza 28.12.2023.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita

o tacita, del certificato di collaudo provvisorio di regolare esecuzione; la Stazione Appaltante

ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 18 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. E' ammesso il subappalto nei limiti percentuali indicati dall'affidatario nel DGUE del 05.09.2023. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, è altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

7. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice

Civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità,

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni

penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi.

(sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

8. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n. 646.

9. I soggetti affidatari dei contratti, possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei contratti pubblici;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario

trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di

esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici e il possesso dei

requisiti speciali di cui all'art. 100 se richiesti.

La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma

tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato

della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del

contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

11. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei

e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono

eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con

procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è

consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in

partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte

in appalto.

12. In accordo all'articolo 119, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, la stazione

appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non

costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119 del Codice

dei contratti pubblici, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti

casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito apposita cauzione definitiva di Euro 3.248,31 mediante polizza fideiussoria n. 7028301 del 07.11.2023 emessa dalla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Agenzia di Valeggio sul Mincio, contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 3, ha stipulato un'assicurazione CAR mediante polizza numero 430535133 in data 19.10.2023 rilasciata dalla Compagnia Generali Italia S.p.a..

L'affidatario ha inoltre presentato polizza assicurativa RCT/RCO n. 420543325 stipulata con la Compagnia Generali Italia S.p.a. e quietanza di pagamento del premio relativo all'annualità in corso.

Art. 20 - Documenti contrattuali

1. Si intendono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

a. il Capitolato Speciale d'Appalto;

b. l'offerta economica;

c. l'elenco dei prezzi unitari;

d. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

e. il computo metrico estimativo;

f. il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici;

g. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

h. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo art. 19;

i. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

3. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità

a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche

temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle

condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

Articolo 23 – Obbligo di osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del

Comune di Valeggio sul Minicio

L'aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici, emanato con D.P.R. 62 del 16/04/2013, nonché del Codice di comportamento

integrativo dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30/1/2014

e s.m.i. , di cui ha preso visione sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione

Trasparente e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi

previsti.

L'aggiudicatario si impegna altresì a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le

finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire

causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per

iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non

risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla

risoluzione del contratto senza che all'aggiudicatario spetti alcun indennizzo o compenso

aggiuntivo.

Articolo 24 – Contratti e altre utilità a titolo privato

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 62/2013, le parti attestano di non aver concluso

contratti a titolo privato nell'ultimo biennio, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi

dell'articolo 1342 del Codice Civile, nonché attesta il rappresentante dell'Ente di non aver

ricevuto da parte dello stesso aggiudicatario altre utilità nell'ultimo biennio.

Articolo 25 – Incompatibilità ex dipendenti comunali

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53,

comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del

medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario prende atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di

quanto previsto dalla succitata disposizione normativa sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi riferiti.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124

dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 26 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla

sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per

gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione

Appaltante.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

“Codice in materia di protezione di dati personali” la stazione appaltante informa che i dati

personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio

sul Mincio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione),

svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei

dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale

che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati

conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla

normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare,

aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla

legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti

potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Valeggio sul Mincio, con sede in piazza

Carlo Alberto n. 48. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Ing. Davide Bariselli,

via Corsica n. 194 – 25123 Brescia indirizzo mail davide.bariselli@barisellistudio.it.

L'aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE 2016/679.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su 25 (venticinque) pagine per intero e la 26 (ventisei)

per due righe, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme

alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai

dell'art. 52 *bis* della legge n. 89 del 16.02.1913, così come modificato dal D. Lgs. n. 110 del

02.07.2010, nella apposizione della loro firma digitale, verificata a mia cura nella sua

regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

PER L'APPALTATORE: FORNARI ANDREA – FIRMATO DIGITALMENTE

PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO: SCARAMUZZI ANNALISA –

FIRMATO DIGITALMENTE

UFFICIALE ROGANTE: VOTANO ELEONORA – FIRMATO DIGITALMENTE